



Studio Notarile Dott. Guido De Rosa
Via G. Paglia n. 3 - 24122 Bergamo
Tel. 035270420 Fax 035270430 email: gderosa@notariato.it

N. 51615 Repertorio

N. 9503 Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DELLA SOCIETA' "ZERRA S.p.A."
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasette, il giorno ventuno del mese di novembre,
21 novembre 2007

alle ore venti e minuti quaranta,
in Bagnatica (BG), via del Campo Nuovo n. 1 presso la sede
della sottoindicata società.

Avanti a me **dottor Guido De Rosa**, Notaio in Bergamo, iscritto
presso il Collegio Notarile di Bergamo, è presente il signor:
LONGARETTI Alessandro, nato a Costa di Monticelli (BG), ora
Costa di Mezzate, il 10 agosto 1944, residente a Montello
(BG) in via F. Petrarca n. 1, dirigente d'azienda,
identificato attraverso la carta di identità n. AN 4441260
rilasciata dal Sindaco del Comune di Montello il 27 novembre
2006,
cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio
sono certo.

Il comparente, che interviene al presente atto nella qualità
di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante della società per azioni:

"ZERRA S.p.A."

con sede a Bagnatica (BG), via del Campo Nuovo n. 1, capitale
sociale di Euro 7.520.000,00 (settemilioni
cinquecentoventimila virgola zero zero), sottoscritto e
versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Bergamo 95004630166,
mi chiede di ricevere il presente verbale di deliberazione
dell'assemblea degli azionisti della predetta società, che si
tiene in questo luogo, giorno ed ora, previa convocazione
effettuata a tutti gli aventi diritto con le modalità
indicate dall'articolo 18 del vigente testo di Statuto
Sociale, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- **modifica dell'art. 26 dello Statuto Sociale, ai sensi dell'art. 1 comma 729 della Legge 296/2006;**
- **modifica dell'art. 4, dell'art. 16, dell'art. 17 e dell'art. 27 dello Statuto Sociale.**

Il comparente assume la presidenza dell'Assemblea, per
unanime designazione degli intervenuti, e constatata e mi
richiede di far risultare quanto segue:

- che **per il capitale sociale**, sono presenti gli azionisti
rappresentativi del 100% del capitale, come risulta dal
"foglio presenze" che si allega al presente verbale sotto la
lettera "B", soci che hanno regolarmente depositato le
proprie azioni così come previsto dell'articolo 19 dallo

Statuto Sociale;

- che **per l'Organo Amministrativo**, sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, signori LONGARETTI Alessandro, CASATI Alberico, MONTANELLI Giuseppe, EPIS Alessandro, TERZI Tranquillo; è assente il Consigliere INTRA Ruggero;

- per **l'Organo di Controllo**, risulta presente la dottoressa Luciana Maria Antonia FOGAROLI, presidente del Collegio Sindacale, ed i sindaci effettivi, dottor Maurizio PAGANI e dottor Giuseppe FACCHINETTI.

Il comparente mi dichiara pertanto che la presente Assemblea è validamente costituita e idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Quindi, il Presidente, nel rendere noto all'assemblea che le proposte di modifica dello statuto sono state oggetto di valutazione e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella riunione tenutasi lo scorso 7 novembre 2007, procedendo punto per punto all'analisi delle proposte di modifica, partendo dal primo punto all'ordine del giorno, riferisce sulla proposta riguardante

l'art. 26

proposta che consiste nel limitare a cinque il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Questa necessità di modifica - espone il Presidente - è dettata dal comma 729 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e - a completamento - dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2007.

In particolare, il primo articolo prevede che il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; quest'ultimo ha poi, con il citato D.P.C.M. 26.6.07, determinato in due milioni di euro l'importo minimo del capitale sopra richiamato. La società, avendo un capitale di Euro 7.520.000,00 interamente versato, potrà avvalersi di un CDA composto da cinque consiglieri. Poichè finora il CDA è stato formato da sei consiglieri, occorrerà provvedere, dopo la modifica statutaria, attraverso delibera dell'assemblea ordinaria, al rinnovo delle cariche.

Segue breve discussione, a seguito della quale la proposta del presidente viene messa ai voti ed

approvata all'unanimità

dall'assemblea.

Si passa quindi alla proposta riguardante

l'art. 4,

dello statuto, relativo all'oggetto sociale. Il Presidente ricorda agli intervenuti che la società ha ceduto il ramo d'azienda relativo alla gestione del ciclo delle acque nell'ambito territoriale della provincia di Bergamo, affidandolo a Uniacque, dando esecuzione alla delibera dell'assemblea ordinaria del giorno 16 del mese di aprile del corrente anno.

Residua quindi un'attività connessa e complementare, che è quella della produzione di energia elettrica, e la gestione del patrimonio, per lo più immobiliare e relativo agli impianti, che consiste nella percezione di canoni di locazione.

La proposta di modifica lascerebbe inalterata l'indicazione delle attività svolte in precedenza (che potrebbero anche in futuro formare nuovamente oggetto di gestione diretta), e consisterebbe nell'aggiunta di alcuni paragrafi alle lettere a) d) ed e), facendo riferimento ad una bozza che è stata messa a disposizione dei presenti, nella quale con colorazione ad inchiostro rosso, sono riportate le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione.

I rappresentanti dei Comuni di Seriate e Bagnatica chiedono chiarimenti sul punto, volti a comprendere se si tratta di una modifica che incide sostanzialmente sull'attività svolta dalla società.

Il Presidente ribadisce che si tratta di una decisione consequenziale a quella, già assunta lo scorso 16 aprile, e discussa dall'assemblea degli azionisti, di affidare la gestione del ciclo delle acque all'esterno.

Interviene sul punto la dott.ssa Fogaroli, che sottolinea l'importanza della conformità dell'oggetto sociale alla attività svolta, dal punto di vista fiscale. Precisa che, i controlli tributari tengono in considerazione gli studi di settore, che sono impostati proprio in funzione delle varie attività effettivamente svolte.

L'articolo 4 potrebbe pertanto assumere il seguente tenore:

"La Società ha per oggetto:

a) la gestione di eventuali attività connesse e complementari a quelle del ciclo integrato dell'acqua nell'ambito del territorio facente parte della provincia di Bergamo e/o della Regione Lombardia, anche su delega, in convenzione ovvero mediante concessione con società di gestione del servizio idrico;

b) la progettazione, costruzione e gestione, in relazione a quanto precisato nel precedente punto, delle reti e di impianti di collettamento e depurazione delle acque reflue civili ed industriali;

c) lo studio, le ricerche, le indagini, le rilevazioni, le analisi di laboratorio e specialistiche, la partecipazione ad

attività commerciali ed economiche attinenti al proprio oggetto sociale;

d) lo svolgimento di attività nel settore ambientale, ivi comprese quelle relative ai servizi energetici, in relazione alle esigenze emerse nel contesto territoriale di riferimento ed agli indirizzi degli organi di governo dell'azienda;

e) la locazione di suoli e di beni immobili di qualsiasi specie e natura.

La società può assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre Società ed Imprese, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri, tra i quali la gestione di servizi a rete, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, e costituire e liquidare i soggetti sopra indicati nonché esercitarne il coordinamento tecnico e finanziario.

La società può inoltre assumere finanziamenti dai propri Soci nei limiti delle disposizioni normative vigenti in materia e al fine di ottenere migliori condizioni di finanziamento, la società può inoltre richiedere ai Soci medesimi di farsi garanti e sottoscrivere le relative deleghe di pagamento in caso di finanziamenti concessi a tasso particolarmente favorevole alla società dalla Cassa DD.PP. di Roma ferma restando l'autonomia delle Amministrazioni Comunali e degli enti interessati nell'aderire alla richiesta; la società può altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dall'organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e per la realizzazione di quanto connesso anche indirettamente, con l'oggetto stesso, ivi compresa la costituzione di altre società anche mediante la scissione e/o lo scorporo della gestione dei servizi, purché non in via prevalente e non ai fini del collocamento presso il pubblico e, comunque con esclusione di tutte le attività riservate di cui all'art. 106 D.L.vo n. 385/1993 e all'art. 1 L. 02.01.1991 n.1".

La delegata del Comune di Seriate osserva che l'aggettivo "eventuali" nel paragrafo a) non giova alla determinatezza dell'oggetto sociale, e ne suggerisce l'eliminazione, manifestando comunque l'intenzione di voto contrario, unitamente al Sindaco di Bagnatica.

Il delegato del Comune di San Paolo d'Argon interviene per esprimere l'intenzione di voto favorevole, ma anche per ricordare l'opinione, già espressa in occasione di precedenti incontri, che consiste nell'auspicio che le future scelte della società "Zerra s.p.a." siano orientate ad una aggregazione con "Aqualis s.p.a."

Viene quindi messa ai voti la proposta di modifica dell'art. 4 (eliminando l'aggettivo "eventuali" nel paragrafo a): la proposta di modifica viene

approvata

con:

voti favorevoli pari al 71,73% (settantuno virgola settantatre per cento), del capitale sociale, voti contrari pari al 28,27% (ventotto virgola ventisette per cento) espressi dai rappresentanti dei Comuni di Seriate (cui compete il 22,79% - ventidue virgola settantanove per cento) e Bagnatica (cui compete il 5,48% - cinque virgola quarantotto per cento) del capitale.

Si passa quindi all'esame della modifica riguardante

l'art. 16,

che elenca gli "organi" della società, e - nella sua attuale formulazione - non prevede la figura dell'Amministratore Unico.

La modifica porterebbe a questa formulazione:

"Art. 16 - Organi della Società

Gli organi della Società sono:

- 1. l'Assemblea dei soci;*
- 2. il Consiglio di Amministrazione;*
- 3. l'Amministratore Unico;*
- 4. il Collegio Sindacale;*
- 5. il Revisore Contabile."*

Il Presidente fa presente che l'introduzione della figura dell'Amministratore Unico (già proposta a suo tempo), richiederebbe un adeguamento dell'art. 26, di cui si è interessata l'odierna assemblea in riferimento alla limitazione (fino ad un massimo di cinque) del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dovendosi indicare quali poteri si associano alla carica di amministratore unico.

La proposta è quella di lasciare spazio all'assemblea ordinaria, di volta in volta, all'atto della nomina per stabilire l'ampiezza di tali poteri.

Il testo dell'art. 26 assumerebbe quindi la seguente formulazione:

"La Società è amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto fino a cinque membri eletti dall'Assemblea che, nella stessa seduta, in caso di nomina del CDA, nominerà il Presidente ed il Vice Presidente.

Tutti i membri durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

In caso di nomina del CDA, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, verranno sostituiti, rispettivamente, da uno o più nuovi consiglieri nominati dapprima dagli altri consiglieri ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, purchè la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'assemblea e successivamente

dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Non potranno far parte del Consiglio di Amministrazione i Sindaci-membri dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere atti che ritenga necessari ed opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riserva all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti uno o più Amministratori Delegati con delega per gli atti attribuiti alla loro competenza nei limiti della legge e del presente Statuto.

In caso di nomina di un Amministratore Unico, a quest'ultimo potranno spettare, a seconda della determinazione dell'assemblea all'atto della nomina:

- con firma libera, i soli poteri di ordinaria amministrazione, concernenti - tra l'altro - le normali operazioni bancarie, i depositi ed i prelievi, anche allo scoperto, nei limiti del fido concesso, nonché l'acquisto, la vendita ed il rilascio di procure per la vendita di beni mobili registrati; per le operazioni di straordinaria amministrazione, l'Amministratore Unico dovrà essere previamente autorizzato dall'assemblea degli azionisti, ovvero

- con firma libera, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna, fatta eccezione soltanto per le operazioni che la legge riserva tassativamente all'assemblea degli azionisti.

L'Organo amministrativo, nei limiti delle proprie competenze, potrà nominare un Direttore Generale che dovrà essere scelto fra i soggetti muniti dei necessari requisiti tecnico manageriali, comunque con esperienza specifica, non inferiore a 5 (cinque) anni, nel settore di attività svolta dalla società.

Al Direttore Generale verrà conferito un mandato non superiore a cinque anni rinnovabili, gli verrà affidata la conduzione della società e con apposita procura i poteri di rappresentanza legale per individuati affari di ordinaria amministrazione.".

Il Presidente, inoltre fa presente all'assemblea che lo Statuto Sociale che disciplina attualmente la società, prevede solo il Consiglio di Amministrazione quale organo di gestione.

Ora, ove venisse deliberata la proposta relativa all'introduzione della figura dell'Amministratore Unico, in alternativa al CDA, sarebbe opportuno per una migliore proprietà di linguaggio, sostituire l'espressione "Consiglio di Amministrazione" con "organo amministrativo" in alcuni

articoli dello Statuto, nonchè includere anche l'A.U. tra le figure alle quali per legge spetta, in caso di nomina, la firma e la rappresentanza sociale, intervenendo - senza modificazione sostanziale - sugli articoli 9, 18, 20, 33, 35. Il Presidente ribadisce infine che le modifiche statutarie, ove approvate, rendono necessario il rinnovo delle cariche, che è di competenza dell'assemblea ordinaria.

La proposta di modifica volta all'introduzione della figura dell'Amministratore Unico, che incide sull'art. 16 (elencazione degli organi della società), sull'art. 26 (nella parte in cui prevede i poteri che verrebbero associati alla carica dell'Amministratore Unico) e di modificazione nel linguaggio agli artt. 9, 18, 20, 35 (sostituzione l'espressione "Consiglio di Amministrazione" con "organo amministrativo") e 33 (indicazione dell'Amministratore Unico, in aggiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel novero dei soggetti ai quali spetta, in caso di nomina, la firma e la rappresentanza sociale), viene messa ai voti ed

approvata

all'unanimità, con l'astensione dal voto dei rappresentanti dei Comuni di Seriate e Bagnatica.

Si passa quindi all'esame della proposta di modifica

dell'art. 17,

che si occupa delle competenze dell'assemblea, e non prevede indicazioni specifiche relative al "controllo analogo".

La proposta del Presidente e del Consiglio di Amministrazione porterebbe al seguente testo:

L'Assemblea delibera in sede ordinaria:

- a) *sugli oggetti indicati dalla legge, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;*
- b) *sull'acquisto delle azioni proprie;*
- c) *sugli oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dagli amministratori.*

L'Assemblea delibera in sede straordinaria:

- a) *sulle modificazioni dello statuto;*
- b) *sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori;*
- c) *su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.*

L'Assemblea esercita le funzioni di controllo analogo ai sensi della vigente normativa relativamente ai servizi che sono conferiti alla Società in via diretta (artt. 113 e seguenti del D.lgs. 267/2000).

A tal fine l'Assemblea:

- a) *esercita nei confronti degli organi della società le competenze e le prerogative riconosciute all'organo*

amministrativo, alla Giunta ed al Sindaco/Presidente relativamente al controllo sui propri uffici e servizi. Il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto di affidamento;

b) detta gli indirizzi ai dipendenti della società ai fini della gestione coordinata ed unitaria dei servizi;

c) elegge l'organo amministrativo della società designando in caso di CDA il Presidente del Consiglio di Amministrazione e ne dispone la revoca nei casi indicati dal presente statuto; detta gli indirizzi per la nomina del Direttore generale della società secondo le modalità stabilite dal presente statuto;

d) effettua audizioni degli organi di vertice della società sentendo, almeno una volta l'anno, i rappresentanti dell'organo amministrativo e/o il Direttore Generale;

e) riceve periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali da parte degli organi di vertice della società con cadenza almeno semestrale;

f) esercita ogni altra competenza statutaria, ivi comprese quelle in materia di bilancio;

g) tramite propri delegati esercita il potere ispettivo presso gli uffici e gli organi dell'azienda. I delegati riferiranno alla prima assemblea utile ai fini dell'adozione delle opportune decisioni;

h) esercita ogni altro potere, ancorchè non espressamente previsto dallo statuto, che comunque venga riconosciuto dalla legge agli organismi deputati all'esercizio del controllo analogo in base alla normativa vigente.".

Interviene la delegata del Comune di Seriate, ed osserva che il testo proposto non tutela le minoranze, e potrebbe essere anche formulato in modo diverso, per garantire un ruolo più incisivo a quelle amministrazioni comunali che, legittimamente, possono dissentire rispetto a scelte della maggioranza.

Interviene quindi il Presidente della Provincia, manifestando perplessità su interventi che non segnalano proposte concrete, e ricordando che la partecipazione ad organismi collettivi, di più soggetti, può dar luogo ad opinioni anche diverse, ma occorre decidere, e non può che farlo la maggioranza.

Viene quindi messa ai voti la proposta di modifica dell'art. 17, che viene

approvata

con:

- l'astensione dal voto del Sindaco del Comune di Albano Sant'Alessandro (cui compete una quota del 7,09% - sette virgola zero nove per cento - del capitale),
- il voto contrario dei rappresentanti dei Comuni di Seriate

e Bagnatica (le cui partecipazioni assommano al 28,27% - ventotto virgola ventisette per cento),

- voti favorevoli di tutti gli altri soci (le cui partecipazioni assommano al 64,64% - sessantaquattro virgola sessantaquattro per cento del capitale).

Viene quindi esaminata la proposta di modifica relativa

all'art. 27,

dello statuto, che individua le attività che non possono formare oggetto di delega in seno al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente propone di adeguare il testo dall'art. 27 dello statuto a quanto è previsto dal D.Lgs. n. 163/2006, modificandolo nei seguenti termini:

"In nessun caso, oltre a quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 2381 c.c., possono essere delegati i poteri per la costituzione, modifica o estinzione dei seguenti rapporti:

- 1. assunzione o licenziamento del Direttore Generale;*
- 2. assunzione e licenziamento dei dirigenti;*
- 3. contrazione di mutui o prestiti sotto qualsiasi forma;*
- 4. appalto di lavori pubblici di importo superiore alla soglia stabilita per le procedure negoziate (attualmente Euro 100.000,00, secondo il D.lgs 163/2006);*
- 5. appalto di forniture di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario (attualmente Euro 200.000,00, secondo il D.Lgs 163/2006);*
- 6. appalto di forniture di beni e servizi per quanto riguarda i settori esclusi al di sopra della soglia di rilievo comunitario (attualmente Euro 400.000,00, secondo il D.Lgs 163/2006);*
- 7. costituzione o partecipazione in società."*

La proposta di modifica viene quindi messa ai voti, ed

approvata

dall'assemblea all'unanimità, con l'astensione dal voto dei rappresentanti dei Comuni di Seriate e Bagnatica.

Il Presidente mi consegna quindi il testo dello Statuto, aggiornato in seguito alle modifiche sopra deliberate, che allego al presente atto sotto la **lettera "A"**, ai fini della sua pubblicazione presso il Registro delle Imprese.

Indi, null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore ventuno e minuti quaranta.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato integrale lettura al componente che, lo approva e con me lo sottoscrive, dispensandomi dalla lettura degli allegati.

Il presente atto, dattiloscritto e completato a mano, in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, consta di tre fogli, ed occupa otto intere facciate e parte della nona fin qui.

F.to: Longaretti Alessandro - Guido De Rosa (L.S.).

ALLEGATO "A" ALL'ATTO NR. 51615/9503 DI REPERTORIO

STATUTO DELLA SOCIETA' ZERRA S.p.A.

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi dell'art. 113 e 115 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificati dall'art.35 della L. n. 448 del 28/12/2001, una Società per Azioni denominata **"ZERRA S.p.A."**.

Art. 2 - Sede

La Società ha sede in Bagnatica (BG).

La Società potrà istituire uffici, stabilimenti e rappresentanze e sopprimerli.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

L'Assemblea straordinaria dei soci potrà deliberare lo scioglimento o la proroga della Società.

OGGETTO DELLA SOCIETA'

Art. 4 - Oggetto della società

La Società ha per oggetto:

- a) la gestione di attività connesse e complementari a quelle del ciclo integrato dell'acqua nell'ambito del territorio facente parte della provincia di Bergamo e/o della Regione Lombardia, anche su delega, in convenzione ovvero mediante concessione con società di gestione del servizio idrico;
- b) la progettazione, costruzione e gestione, in relazione a quanto precisato nel precedente punto, delle reti e di impianti di collettamento e depurazione delle acque reflue civili ed industriali;
- c) lo studio, le ricerche, le indagini, le rilevazioni, le analisi di laboratorio e specialistiche, la partecipazione ad attività commerciali ed economiche attinenti al proprio oggetto sociale;
- d) lo svolgimento di attività nel settore ambientale, ivi comprese quelle relative ai servizi energetici, in relazione alle esigenze emerse nel contesto territoriale di riferimento ed agli indirizzi degli organi di governo dell'azienda;
- e) la locazione di suoli e di beni immobili di qualsiasi specie e natura.

La società può assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre Società ed Imprese, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri, tra i quali la gestione di servizi a rete, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, e costituire e liquidare i soggetti sopra indicati nonché esercitarne il coordinamento tecnico e finanziario.

La società può inoltre assumere finanziamenti dai propri Soci nei limiti delle disposizioni normative vigenti in materia e

al fine di ottenere migliori condizioni di finanziamento, la società può inoltre richiedere ai Soci medesimi di farsi garanti e sottoscrivere le relative deleghe di pagamento in caso di finanziamenti concessi a tasso particolarmente favorevole alla società dalla Cassa DD.PP. di Roma ferma restando l'autonomia delle Amministrazioni Comunali e degli enti interessati nell'aderire alla richiesta; la società può altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dall'organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e per la realizzazione di quanto connesso anche indirettamente, con l'oggetto stesso, ivi compresa la costituzione di altre società anche mediante la scissione e/o lo scorporo della gestione dei servizi, purché non in via prevalente e non ai fini del collocamento presso il pubblico e, comunque con esclusione di tutte le attività riservate di cui all'art. 106 D.L.vo n. 385/1993 e all'art. 1 L. 02.01.1991 n.1.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 7.520.000,00 (settemilionicinquecentoventimila virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 7.520.000 (settemilionicinquecentoventimila) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

AZIONI

Art. 6 - Azioni

Le azioni sono nominative.

Possono essere emesse azioni privilegiate ai sensi dell'art. 2351 del Codice Civile, e, in particolare, azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Art. 7 - Maggioranza e titolarità azioni

Dovrà essere sempre rispettata nella titolarità delle azioni del capitale pubblico locale la prevalenza e la partecipazione maggioritaria degli enti locali, che è incredibile secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia di servizi pubblici locali a rilevanza industriale.

Art. 8 - Trasferimento e cessione azioni inter vivos

In caso di trasferimento inter-vivos delle azioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Nella dizione "trasferimento inter-vivos" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo

sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni e/o i diritti offerti versando all'offerente la somma determinata dall'arbitratore o dal Collegio Arbitrale.

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni e/o diritti inter-vivos eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la Società.

Art. 9 - Modalità di trasferimento

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo (anche gratuito e di liberalità) le proprie azioni, dovrà previamente - con raccomandata A.R. - informare l'organo amministrativo per la comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il numero delle azioni che intende vendere, il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le condizioni di vendita.

L'organo amministrativo provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento, ad informare, a mezzo raccomandata A.R., allegando la comunicazione ricevuta, tutti i soci iscritti al libro soci da almeno 60 giorni prima della ricezione da parte dell'organo amministrativo della comunicazione del socio venditore.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto alla prelazione per l'acquisto delle azioni e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- a. ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A.R. consegnata alle poste non oltre novanta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione;
- b. l'organo amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione al socio venditore ed a tutti i soci per mezzo di raccomandata A.R., delle proposte di acquisto in prelazione pervenute;
- c. nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle azioni da ciascuno di essi possedute;
- d. la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale

eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo), il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro;

e. qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi sulla base del valore corrente del patrimonio sociale, tenuto conto anche dell'avviamento dell'azienda sociale. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale funzione sarà assunta dal Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 39 su richiesta della parte più diligente.

Art. 10 - Prelazione

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni e/o dei diritti offerti.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione è comunque data facoltà all'Assemblea dei soci di indicare, entro il termine di un ulteriore mese, altro o altri acquirenti di suo gradimento, con diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni, sulla base delle condizioni di vendita di cui sopra.

Qualora non venga adottata la deliberazione di gradimento da parte dell'Assemblea, il socio offerente sarà libero di trasferire le azioni e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro cinque mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

Art. 11 - Trasferimento nuda proprietà

Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati sulle azioni troverà applicazione quanto disposto dai precedenti commi.

Art. 12 - Trasferimento e cessione azioni mortis causa

Il trasferimento delle azioni mortis-causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 e 2289 del Codice Civile.

La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

1. la Società potrà essere continuata anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;
2. per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione (salvo diverso unanime accordo tra gli interessati) si farà ricorso ad un unico arbitratore o Collegio Arbitrale, con i criteri, le modalità ed i termini previsti dalla precedente lettera e) dell'art. 9;
3. sempre in caso di liquidazione, il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla Società ai successori del defunto in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente diciotto, ventiquattro e trentasei mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare.

Su tali rate sarà dovuto ai successori del defunto, dal giorno della morte sino a quello dell'effettivo pagamento, l'interesse in misura pari a quello del tasso EURIBOR mensile (o altro tasso equivalente) rilevato da "Il sole 24 Ore" o pubblicazioni equipollenti per il mese precedente a quello in cui si è verificato il decesso.

Art. 13 - Limitazioni alla cessione ed alienazione di azioni

Dovrà comunque essere sempre rispettato il disposto dell'art. 7 del presente Statuto.

Al fine di consentire concretamente a tutti i soci enti pubblici territoriali di alienare una parte della propria partecipazione nel capitale sociale a soggetti privati o enti pubblici non territoriali, ciascun azionista ente pubblico territoriale non può nell'arco di un triennio mettere in vendita a privati pacchetti azionari superiori alla percentuale del 40% della propria partecipazione. Tale limitazione non si applica nel caso in cui l'acquirente è ente pubblico territoriale.

Art. 14 - Domicilio

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società è quello che risulta dal libro dei soci regolarmente tenuto a norma dell'art.2421 Codice Civile.

Art. 15 - Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dall'art.2410 Codice Civile e delle altre disposizioni di leggi vigenti.

In caso di emissione di obbligazioni convertibili dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 13 del presente Statuto in materia di accesso di nuovi soci nella compagine sociale.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 16 - Organi della Società

Gli organi della Società sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. l'Amministratore Unico;
4. il Collegio Sindacale;
5. il Revisore Contabile.

L'ASSEMBLEA

Art. 17 - L'Assemblea

L'Assemblea delibera in sede ordinaria:

- a) sugli oggetti indicati dalla legge, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- b) sull'acquisto delle azioni proprie;
- c) sugli oggetti attinenti alla gestione della Società

sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea delibera in sede straordinaria:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea esercita le funzioni di controllo analogo ai sensi della vigente normativa relativamente ai servizi che sono conferiti alla Società in via diretta (artt. 113 e seguenti del D.lgs. 267/2000).

A tal fine l'Assemblea:

- a) esercita nei confronti degli organi della società le competenze e le prerogative riconosciute all'organo amministrativo, alla Giunta ed al Sindaco/Presidente relativamente al controllo sui propri uffici e servizi. Il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto di affidamento;
- b) detta gli indirizzi ai dipendenti della società ai fini della gestione coordinata ed unitaria dei servizi;
- c) elegge l'organo amministrativo della società designando in caso di CDA il Presidente del Consiglio di Amministrazione e ne dispone la revoca nei casi indicati dal presente statuto; detta gli indirizzi per la nomina del Direttore generale della società secondo le modalità stabilite dal presente statuto;
- d) effettua audizioni degli organi di vertice della società sentendo, almeno una volta l'anno, i rappresentanti dell'organo amministrativo e/o il Direttore Generale;
- e) riceve periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali da parte degli organi di vertice della società con cadenza almeno semestrale;
- f) esercita ogni altra competenza statutaria, ivi comprese quelle in materia di bilancio;
- g) tramite propri delegati esercita il potere ispettivo presso gli uffici e gli organi dell'azienda. I delegati riferiranno alla prima assemblea utile ai fini dell'adozione delle opportune decisioni;
- h) esercita ogni altro potere, ancorchè non espressamente previsto dallo statuto, che comunque venga riconosciuto dalla legge agli organismi deputati all'esercizio del controllo analogo in base alla normativa vigente.

Art. 18 - Convocazione

Per l'approvazione del bilancio d'esercizio l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e in ogni caso non oltre centottanta giorni, quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e particolari esigenze relative alla struttura e all'attività che costituisce oggetto ai sensi del

precedente art. 4. lo richiedano, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione dell'Assemblea è deliberata ed eseguita dall'organo amministrativo (in presenza di CDA, dal Presidente o in caso di assenza od impedimento, dal Consigliere all'uopo delegato).

Gli Amministratori sono tenuti a convocare l'Assemblea in sede ordinaria o straordinaria a seconda delle materie da trattare, nei casi in cui la convocazione sia prescritta dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata presso la sede della Società o, qualora particolari esigenze lo richiedano, anche in altro luogo, purché in Italia.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante comunicazione dell'avviso, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con le seguenti modalità tra loro alternative: mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax o con invio di messaggio per posta elettronica con ricevuta di ritorno per avvenuta lettura.

Nello stesso avviso può essere fissata, per un altro giorno, la data della seconda adunanza nell'ipotesi che la prima vada deserta.

L'avviso va comunicato entro lo stesso termine ai Soci iscritti nel libro dei soci ed ai componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale, con una delle modalità di cui al precedente quinto comma.

Anche in mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte a coloro che non erano presenti.

Art. 19 - Intervento all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Il Presidente della seduta può ammettere all'Assemblea stessa dipendenti della Società, o consulenti esterni, al fine di fornire specifiche notizie ai soci.

Il funzionamento dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge in proposito è regolato - se ritenuto

conveniente dalla maggioranza dei soci - da un apposito Regolamento.

Art. 20 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua mancanza dal Vice Presidente (in loro assenza l'Assemblea elegge il proprio Presidente).

Le funzioni di segretario sono svolte da persona designata dall'organo amministrativo anche fra i non soci.

Art. 21 - Diritto di voto

Ogni azione dà diritto ad un voto. E' ammesso l'esercizio del diritto di voto a mezzo di mandatario, munito di delega scritta.

Art. 22 - Rappresentanza

La rappresentanza non può essere conferita a coloro che si trovano nelle situazioni previste dall'articolo 2372, 5° e 6° comma, del Codice Civile.

Art. 23 - Assemblea ordinaria di prima convocazione

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

Art. 24 - Assemblea straordinaria di prima convocazione

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 25 - Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con voto palese. Qualora un azionista sia titolare di più azioni, non è ammesso il voto divergente, neppure se lo stesso azionista si sia avvalso di uno o più delegati: in tal caso l'azionista e o i delegati devono votare uniformemente; in caso contrario si considerano astenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea risultano dal verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge, o se ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto dal notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 26 - Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico

La Società è amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto fino a cinque membri eletti dall'Assemblea che, nella stessa seduta, in caso di nomina del CDA, nominerà il Presidente ed il Vice Presidente.

Tutti i membri durano in carica per un triennio e sono

rieleggibili.

In caso di nomina del CDA, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, verranno sostituiti, rispettivamente, da uno o più nuovi consiglieri nominati dapprima dagli altri consiglieri ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, purchè la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'assemblea e successivamente dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Non potranno far parte del Consiglio di Amministrazione i Sindaci-membri dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere atti che ritenga necessari ed opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riserva all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti uno o più Amministratori Delegati con delega per gli atti attribuiti alla loro competenza nei limiti della legge e del presente Statuto.

In caso di nomina di un Amministratore Unico, a quest'ultimo potranno spettare, a seconda della determinazione dell'assemblea all'atto della nomina:

- con firma libera, i soli poteri di ordinaria amministrazione, concernenti - tra l'altro - le normali operazioni bancarie, i depositi ed i prelievi, anche allo scoperto, nei limiti del fido concesso, nonchè l'acquisto, la vendita ed il rilascio di procure per la vendita di beni mobili registrati; per le operazioni di straordinaria amministrazione, l'Amministratore Unico dovrà essere previamente autorizzato dall'assemblea degli azionisti, ovvero

- con firma libera, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna, fatta eccezione soltanto per le operazioni che la legge riserva tassativamente all'assemblea dei azionisti.

L'Organo amministrativo, nei limiti delle proprie competenze, potrà nominare un Direttore Generale che dovrà essere scelto fra i soggetti muniti dei necessari requisiti tecnico manageriali, comunque con esperienza specifica, non inferiore a 5 (cinque) anni, nel settore di attività svolta dalla società.

Al Direttore Generale verrà conferito un mandato non superiore a cinque anni rinnovabili, gli verrà affidata la conduzione della società e con apposita procura i poteri di rappresentanza legale per individuati affari di ordinaria amministrazione.

Art. 27 - Potere di delega

In nessun caso, oltre a quanto stabilito dal quarto comma

dell'articolo 2381 c.c., possono essere delegati i poteri per la costituzione, modifica o estinzione dei seguenti rapporti:

1. assunzione o licenziamento del Direttore Generale;
2. assunzione e licenziamento dei dirigenti;
3. contrazione di mutui o prestiti sotto qualsiasi forma;
4. appalto di lavori pubblici di importo superiore alla soglia stabilita per le procedure negoziate (attualmente Euro 100.000,00, secondo il D.lgs 163/2006);
5. appalto di forniture di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario (attualmente Euro 200.000,00, secondo il D.lgs 163/2006);
6. appalto di forniture di beni e servizi per quanto riguarda i settori esclusi al di sopra della soglia di rilievo comunitario (attualmente Euro 400.000,00, secondo il D.lgs 163/2006);
7. costituzione o partecipazione in società.

Art. 28 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, su iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da consegnarsi almeno cinque giorni prima e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio.

Della convocazione viene dato avviso nello stesso termine e con le stesse forme ai sindaci effettivi e al direttore generale e quest'ultimo interverrà solo su invito.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono intervenuti tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 - Presidenza del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In loro assenza o impedimento, presiede l'adunanza il Consigliere più anziano di nomina ed in caso di parità nella data di nomina, dal più anziano d'età.

Il Consiglio è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri.

Art. 30 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede l'adunanza.

I verbali del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e trascritti in apposito libro.

Art. 31 - Compenso degli Amministratori

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso annuo, anche sotto forma di partecipazioni agli utili, la cui entità, viene fissata dall'Assemblea e resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.

La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2389, comma 3° del Codice Civile.

Art. 32 - Decadenza del Consiglio di Amministrazione

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto. Gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea, gli stessi potranno compiere nel frattempo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 33 - Rappresentanza della Società

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che potranno rappresentare la Società anche in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, nei limiti delle proprie attribuzioni.

La rappresentanza e la firma sociale spettano altresì ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle specifiche attribuzioni.

Spetta altresì al Direttore Generale per gli affari di rispettiva competenza.

IL COLLEGIO SINDACALE E IL REVISORE CONTABILE

Art. 34 - Collegio Sindacale e Revisore Contabile

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea e funzionanti a norma di legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

L'Assemblea, nel nominare i sindaci designa il Presidente del Collegio Sindacale e fissa i compensi in base alla normativa vigente ed alle tariffe professionali che risultano applicabili.

I Sindaci esercitano tutti i poteri loro conferiti dalla legge e dal presente Statuto, collegialmente e individualmente, a seconda delle necessità.

L'Assemblea nel nominare il Revisore Contabile, che dura in carica tre esercizi e può essere revocato solo per "giusta

causa", ne fissa il compenso in base alla normativa vigente ed alle tariffe professionali che risultano applicabili.

Il Revisore Contabile deve essere iscritto all'apposito Albo dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero della Giustizia e costituisce organismo interno con compiti di verifica e controllo, che si traducono, oltre che nella redazione di una apposita relazione di giudizio, nella comunicazione al Collegio Sindacale dell'esistenza di "fatti ritenuti censurabili" eventualmente riscontrati.

Al Revisore Contabile sono attribuiti i seguenti compiti di controllo:

- verificare nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta dei conti della contabilità e la corretta rilevazione contabile;
- verificare la corrispondenza tra scritture contabili e redazione del bilancio d'esercizio;
- esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio;
- documentare l'attività svolta in apposito libro secondo le disposizioni concernenti la tenuta dei libri contabili obbligatori.

Il Revisore Contabile, qualora opportuno, può richiedere informazioni agli amministratori.

L'incarico di Revisore Contabile, salvo il caso di cui al successivo comma, è incompatibile con quello di Sindaco nella società medesima nonché in ulteriori società controllate, controllanti e con le incompatibilità previste per i sindaci dall'art.2399 del Codice Civile.

L'Assemblea, anziché nominare il Revisore Contabile, può stabilire, secondo quanto previsto dall'art.2409-bis, comma 3° del Codice Civile, che il controllo contabile sia esercitato dal Collegio Sindacale e, in tal caso, il Collegio Sindacale deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia ed esercita tale incarico con tutti i poteri conferiti dalla legge e dal presente Statuto.

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO, UTILI, REVISIONE CONTABILE

Art. 35 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea.

Art. 36 - Ripartizione utili

Gli utili dell'esercizio saranno così ripartiti:

1. il 5% (cinque per cento) per la costituzione del fondo di riserva, fino al raggiungimento del limite legale;
2. il residuo sarà ripartito fra i soci in proporzione del

capitale posseduto, salva diversa disposizione dell'Assemblea.

Art. 37 - Consultazione libri sociali

Ciascun socio ha diritto di consultare i libri indicati nei numeri 1 e 3 dell'art. 2421 Codice Civile e di ottenerne estratti a proprie spese.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Liquidazione e scioglimento della Società

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri, a meno che la nomina debba essere effettuata dal Presidente del Tribunale.

Art. 39 - Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società, ad eccezione di quelle di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria, in quanto vertenti su materie sottratte alla disponibilità delle parti, sarà demandata alla decisione di tre arbitri, secondo il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo.

Detto regolamento si intende qui richiamato e le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare le norme in esso presenti, con particolare riguardo alle modalità di designazione degli arbitri che decideranno, in via rituale, secondo diritto.

La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal codice di procedura civile.

Art. 40 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.

F.to: Longaretti Alessandro - Guido De Rosa (L.S.).